

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. C. 3132 Governo (Parere alla V Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	45
Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale. C. 522 Ciprini e abb. (Parere alla XI Commissione) <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	45

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	46
ALLEGATO <i>(Proposte emendative presentate)</i>	49

SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 14.45.

DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

C. 3132 Governo.

(Parere alla V Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 30 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta, a seguito della richiesta avanzata dal rappresentante del

Governo di un supplemento di tempo per le necessarie interlocuzioni con il relatore, era stata rinviata alla seduta odierna la votazione del prescritto parere.

Fa presente quindi che è pervenuta da parte del relatore, onorevole Pittalis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, la richiesta di differire a domani l'espressione del prescritto parere.

Non essendovi obiezioni, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche all'articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in materia di rapporto sulla situazione del personale.

C. 522 Ciprini e abb.

(Parere alla XI Commissione).

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 1° luglio 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, ricorda che la Commissione – secondo quanto convenuto nella riunione dell’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi la scorsa settimana – dovrà esprimere il prescritto parere nella seduta odierna. In sostituzione, quindi, della relatrice, onorevole Ascari, impossibilitata a partecipare alla presente seduta, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole testé formulata.

La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Francesco Paolo Sisto.

La seduta comincia alle 16.50.

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali.

C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morrone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l’esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 giugno 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, comunica che sono state presentata circa 50 proposte emendative *(vedi allegato)*.

Ingrid BISA (LEGA), *relatrice*, sottolineando la complessità del provvedimento, chiede di poter disporre di tempo ulteriore al fine di effettuare una più approfondita valutazione delle proposte emendative presentate.

Alfredo BAZOLI (PD) sottolinea come si sia da poco conclusa una riunione dei ca-

pigruppo in Commissione avente ad oggetto il provvedimento in esame nella quale è stata evidenziata la complessità di un testo che unifica proposte di legge in parte confliggenti tra di loro. Ricordando l’importanza della materia ed evidenziando come nessuna forza politica abbia manifestato particolari ostilità al provvedimento, ritiene utile che la Commissione richieda un differimento, anche di pochi giorni, della calendarizzazione in Assemblea, al fine concludere attraverso una adeguata attività emendativa l’esame dello stesso.

Mario PERANTONI, *presidente*, rammenta che l’esame del provvedimento in Assemblea, iscritto in quota opposizione, è previsto nella giornata di domani pomeriggio. Evidenzia che la Conferenza dei presidenti dei gruppi è in attesa di conoscere la richiesta della Commissione in ordine a una diversa calendarizzazione del provvedimento in Assemblea. Chiede pertanto alla collega Varchi, capogruppo in Commissione di Fratelli d’Italia, quale sia l’orientamento del suo gruppo in ordine alla possibile richiesta di diversa calendarizzazione.

Maria Carolina VARCHI (FDI) rileva che, conformemente alle intenzioni espresse da tutti i gruppi nel corso dell’esame del provvedimento, è stato presentato un numero di emendamenti tale da denotare la volontà condivisa di modificare un testo che è il frutto di un accostamento di proposte di legge diverse. Ribadisce quindi che da parte del suo gruppo non vi è alcuna preclusione alla condivisione di un testo che possa approdare in Assemblea in maniera più convinta. Per quanto riguarda le tempistiche, sottolinea che il gruppo di Fratelli d’Italia è disponibile a lavorare per esaminare il provvedimento anche nella serata odierna. Precisa inoltre la disponibilità a richiedere lo slittamento dell’avvio dell’esame in Assemblea, ma non oltre la mattinata di giovedì 8 luglio prossimo, rilevando come altrimenti non sarebbe possibile procedere celermente all’approvazione del provvedimento in considerazione dell’impegno dell’Assemblea nei giorni successivi nell’esame di altri provvedimenti sui

quali il Governo ha già preannunciato la possibilità di porre la questione di fiducia.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente di aver preso atto per le vie brevi che l'Assemblea potrebbe svolgere la discussione generale sul provvedimento nel pomeriggio di giovedì 8 luglio e che l'esame degli emendamenti potrebbe essere svolto nella settimana successiva.

Franco VAZIO (PD) sottolinea che il ritardo della Commissione sull'esame di un provvedimento iscritto in quota opposizione in Assemblea dipende dal fatto che non è stato possibile valutare da parte della relatrice tutte le proposte emendative riferite ad un testo che intende di fatto unificare tra loro proposte di legge dai contenuti differenti. Non ritiene pertanto che la Commissione faccia un buon lavoro rimettendo tale testo frettolosamente all'Assemblea. A suo avviso è invece opportuno esaminare con attenzione il provvedimento e verificare se anche l'Esecutivo intenda formulare sullo stesso, e sulle proposte emendative presentate, dei rilievi. Sottolinea come tutte le forze politiche siano interessate all'approvazione di un provvedimento sul tema e ritiene ragionevole che la Commissione completi il percorso già avviato in maniera ordinata senza rinunciare ai necessari approfondimenti. A suo avviso sarebbe più ragionevole che la Commissione riprogrammasse i propri lavori all'esito dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative. Ritiene, infatti, che porsi delle scadenze senza aver acquisito il parere della relatrice e del Governo sulle proposte emendative presentate sia una corsa a ostacoli priva di senso.

Mario PERANTONI, *presidente*, ritiene che tutta la Commissione abbia inteso rispettare le prerogative delle opposizioni e favorire un colloquio costruttivo tra le diverse forze politiche. A suo avviso sia la richiesta di usufruire di un tempo ulteriore per approfondire la tematica che quella del gruppo di Fratelli d'Italia di vedere il provvedimento esaminato dall'Assemblea in tempi brevi, sono parimenti valide. Sotto-

linea come tuttavia si corra il rischio di far approdare in Assemblea, forzando i tempi, un provvedimento che invece potrebbe essere suscettibile di maggiore condivisione. Chiede quindi nuovamente all'onorevole Varchi se il gruppo di Fratelli d'Italia sia disponibile a concedere ulteriore spazio alla Commissione per esaminare il provvedimento oppure se si intenda confermarne l'avvio dell'esame in Assemblea nella giornata di domani.

Il sottosegretario di Stato Francesco Paolo SISTO sottolinea come sia intenzione dell'Esecutivo svolgere, insieme ai gruppi parlamentari, un lavoro costruttivo al fine di addivenire all'approvazione di un buon testo di legge. A tale scopo manifesta la disponibilità a partecipare alle sedute della Commissione in tutti gli spazi utili per consentire, garantendo comunque l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea nella serata di giovedì 8 luglio prossimo, un dibattito completo.

Mario PERANTONI, *presidente*, chiede quindi all'onorevole Varchi la disponibilità del suo gruppo a rinviare l'esame del provvedimento in Assemblea alla serata di giovedì 8 luglio prossimo.

Maria Carolina VARCHI (FDI) ritiene necessario conoscere come la Commissione intenda procedere con i propri lavori al fine di trasmettere il testo del provvedimento all'Assemblea in tempo utile perché la stessa ne avvii l'esame nella giornata di giovedì 8 luglio prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente*, fa presente come la Commissione dovrà esaminare le proposte emendative e procedere al conferimento del mandato al relatore a riferire in Assemblea entro la giornata di domani.

Maria Carolina VARCHI (FDI) manifesta la propria disponibilità a che la Commissione conferisca il mandato al relatore a riferire all'Assemblea nella giornata di domani al fine di avviare l'esame del prov-

provvedimento in Assemblea nel pomeriggio di giovedì prossimo.

Mario PERANTONI, *presidente*, non ravvisando obiezioni alla richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento in Assemblea al pomeriggio di giovedì 8 luglio prossimo, si riserva di comunicare al più presto la

nuova convocazione della Commissione per procedere all'esame delle proposte emendative presentate.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 17.05.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali C. 3179 Meloni, C. 301 Meloni, C. 1979 Mandelli, C. 2192 Morone, C. 2741 Bitonci e C. 3058 Di Sarno.

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Sostituire gli articoli 1 e 2 e 3 con i seguenti:

Art. 1.

(Definizione e ambito di applicazione)

1. Per le finalità della presente legge si considera equo il compenso che non sia manifestamente sproporzionato all'opera professionale e che, in relazione alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché all'eventuale ripetitività delle prestazioni richieste, risulti conforme ai parametri definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

2. La presente legge disciplina il compenso per i rapporti professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, nonché di tutte le imprese commerciali.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono unilateralmente predisposte o comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 2.

Art. 2.

(Disciplina delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti)

1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle

convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

2. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

3. Le clausole di cui al presente articolo si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

4. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

5. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 1 a 4 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle

clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

1.5. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle seguenti modalità:

1) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

2) per tutti gli altri professionisti, come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dagli usi rilevati e accertati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni di cui all'articolo 2 della citata legge n. 4 del 2013, nonché le associazioni dei lavoratori autonomi comparativamente più rappresentative sul piano nazionale di cui agli articoli 10 e 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

1.1. Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) per i professionisti di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, nelle seguenti modalità:

1) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

2) per tutti gli altri professionisti, come definiti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con cadenza biennale, sentito

il tavolo di cui all'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

* **1.2.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **1.4.** Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pit-talis, Rossello.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiun-gere la seguente:

b-bis) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gen-naio 2013, n. 4, anche non organizzati in ordini o collegi, determinato da decreto del Ministro dello sviluppo economico, anche avvalendosi delle Camere di commercio, sentite le associazioni iscritte all'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, da adottare entro ses-santa giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Conseguentemente:

all'articolo 4, comma 2, primo periodo dopo le parole: 24 marzo 2012, n. 27 ag-giungere le seguenti: , nonché del decreto del Ministero dello sviluppo economico di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'ar-ticolo 1 della presente legge;

all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: o al collegio professionale aggiungere le seguenti: e da parte dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

all'articolo 7, comma 1, secondo pe-riodo, dopo le parole: rispettivi ordini ag-giungere le seguenti: o dalle Associazioni di categoria più rappresentative a livello na-zionale dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4;

all'articolo 8, comma 2, dopo le parole: Consigli nazionali degli ordini professionali aggiungere le seguenti: e da un rappresen-tante per ciascuna delle Associazioni di categoria più rappresentative a livello na-zionale dei professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4

1.3. Di Sarno, Ascari, Cataldi, D'Orso, Fer-raresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. L'equo compenso, costituendo para-metro generale di remunerazione di tutti i professionisti, anche non iscritti in albi, ordini o collegi, si applica a prescindere dall'utilizzo di convenzioni, predisposte uni-lateralmente o meno. Le seguenti disposi-zioni sono volte a garantire l'equità del compenso delle professioni regolamentate di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nei confronti di qual-siasi committente e costituiscono parame-tro di riferimento anche per la quantifica-zione del compenso delle professioni di cui alla legge 14 gennaio 2013, n. 4.

2. Ai fini della presente legge, si consi-dera equo il compenso pattuito, ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con mo-dificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, quando risulta proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della pre-stazione professionale, e conforme ai pa-rametri stabiliti con apposito decreto dal Ministro competente.

3. Le pubbliche amministrazioni, in at-tuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie atti-vità, applicano sempre il rispetto del prin-cipio dell'equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, in ese-cuzione di incarichi comunque denominati e conferiti da eseguire successivamente all'entrata in vigore della presente legge, salvi i rapporti già instaurati se già retribuiti. La previsione, anche nell'ambito di procedure competitive, di forme di remunerazione dell'attività dei professionisti con modalità tali o aventi un effetto tale da violare, eludere o falsamente applicare in tutto o in parte il presente articolo è, di per sé, nulla ed inefficace. Ai fini della presente legge

per « pubbliche amministrazioni » si intendono tutti i soggetti indicati nell'elenco ISTAT delle unità istituzionali delle amministrazioni pubbliche. Fermo l'obbligo diretto di applicare le previsioni di cui al presente articolo, il Ministero competente è autorizzato ad adottare apposito regolamento.

2.1. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Ambito di applicazione)

1. La disciplina dettata dalla presente legge si riferisce ai rapporti professionali comunque regolati aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali in favore di qualsivoglia committente, pubblico o privato, a prescindere dall'utilizzo di vere e proprie convenzioni, predisposte unilateralmente o meno.

2.2. Zanettin, Bartolozzi, Cristina, Giannone, Pittalis, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole da: convenzioni aventi ad oggetto *fino alla fine del comma con le seguenti:* ogni forma di contratto o accordo, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di qualsiasi prestazione professionale svolta nei confronti di soggetti diversi dai consumatori o dagli utenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, di natura pubblica o privata.

Conseguentemente:

al medesimo articolo, sopprimere il comma 2;

all'articolo 3, comma 1, ottavo capoverso, sostituire le parole da: nelle convenzioni *fino a:* ricavi annui superiori a 10 milioni di euro *con le seguenti:* negli ac-

cordi intercorrenti con i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della presente legge;

all'articolo 4:

al comma 1, sostituire le parole: le imprese *con le seguenti:* i soggetti;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa *con le seguenti:* i soggetti

al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: alle convenzioni *con le seguenti:* agli accordi;

all'articolo 9:

al comma 1, sostituire le parole: alle convenzioni sottoscritte *con le seguenti:* agli accordi sottoscritti;

al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: le convenzioni sottoscritte *con le seguenti:* gli accordi sottoscritti *e le parole:* dalle medesime convenzioni *con le seguenti:* dai medesimi accordi.

2.8. Zanettin, Cristina.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese *con le seguenti:* , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

Conseguentemente, al medesimo articolo:

al comma 2, sopprimere le parole da: , le cui clausole sono unilateralmente *fino alla fine del comma;*

al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione *aggiungere le seguenti:* , delle società partecipate dalla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.5. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole: nonché delle imprese *con le seguenti:* , delle società veicolo di cartolarizzazione, nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese

Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: in favore della pubblica amministrazione aggiungere le seguenti: , delle società partecipate dalla pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

2.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, sostituire le parole: imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro con le seguenti: altre imprese e delle Pubbliche Amministrazioni

Conseguentemente:

al medesimo articolo, al comma 2, sostituire le parole: dalle imprese con le seguenti: dai soggetti;

all'articolo 4:

al comma 1, sostituire le parole: le imprese con le seguenti: i soggetti;

al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: l'impresa con le seguenti: i soggetti.

2.6. Cristina.

Al comma 2 sopprimere le parole da: , le cui clausole sono fino alla fine del comma.

2.4. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3 aggiungere, il seguente:

3-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano, altresì, a qualsiasi rapporto professionale avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile.

2.7. Zanettin, Cristina.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Disciplina delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti)

1. Ai fini della presente legge si considerano vessatorie le clausole contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che determinano, in ragione della non equità del compenso pattuito o delle altre previsioni in esse contenute, un significativo squilibrio contrattuale a carico del professionista. In particolare, si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liqui-

date siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in ipotesi di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti soltanto in caso di sottoscrizione del contratto.

2. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

3. Le clausole di cui al presente articolo si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

4. Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni contenute nelle convenzioni di cui all'articolo 1 che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

5. Le clausole considerate vessatorie ai sensi dei commi da 1 a 4 sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista. Il giudice, altresì, accertato il carattere vessatorio di una clausola ai sensi del presente articolo, dichiara la nullità della stessa.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pen-

denti di cui al precedente periodo la non equità dei compensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 2.

3.15. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Al comma 1, primo capoverso, sopprimere le parole: ai sensi del secondo comma.

3.10. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, primo capoverso, dopo le parole: ordini o ai collegi professionali, aggiungere le seguenti: e di tutti gli altri professionisti non iscritti ad ordini o collegi,

* **3.1.** Lupi, Colucci, Sangregorio, Tondo.

* **3.9.** Zanettin, Bartolozzi, Giannone, Pittalis, Rossello.

Al comma 1, secondo capoverso, dopo le parole: della gara, aggiungere le seguenti: l'affidamento,

3.11. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, secondo capoverso, sostituire le parole: dal professionista con le seguenti: nell'interesse del professionista

3.12. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, terzo capoverso, primo periodo, sostituire le parole: al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto con le seguenti: al consulente tecnico

Conseguentemente:

al comma 1, terzo capoverso, sopprimere il secondo periodo;

all'articolo 5:

al comma 1, sostituire le parole: dall'ordine o dal collegio professionale *con le seguenti:* dal consulente tecnico di cui si è avvalso il giudice;

sopprimere il comma 2.

3.2. Ferri, Annibali.

Al comma 1, sopprimere il quarto capoverso.

3.3. Ferri, Annibali.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: del servizio reso *fino a:* vessatorie le clausole che consistono *con le seguenti:* del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, ancorché contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, incarico o affidamento tra il cliente e il professionista, che consistono

Conseguentemente:

al quinto capoverso:

sopprimere la lettera d);

alla lettera e) sopprimere la parola: direttamente;

sopprimere la lettera f);

alla lettera g), dopo le parole: corrisposte o recuperate dalla parte *aggiungere le seguenti:* , ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto in convenzione sia maggiore;

alla lettera h) sopprimere le parole: definiti o;

dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

i-bis) l'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di *software*, banche dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio il cui utilizzo o la cui fruizione nell'espletamento dell'incarico sia richiesto dal cliente.

sopprimere il sesto capoverso;

sopprimere il settimo capoverso;

all'ottavo capoverso, premettere le seguenti parole: Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1341, comma 2;

sostituire il nono capoverso con il seguente: La nullità prevista dal settimo comma opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.

all'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice, altresì, accerta e dichiara le nullità di cui all'articolo 2233 del codice civile.

3.13. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rosello.

Al comma 1, quarto capoverso, sostituire le parole da: del servizio reso *fino a:* vessatorie le clausole che consistono: *con le seguenti:* del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, ancorché contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, incarico o affidamento tra il cliente e il professionista, che consistono:

Conseguentemente:

sopprimere il sesto capoverso;

sopprimere il settimo capoverso;

sostituire il nono capoverso con il seguente: La nullità prevista dal settimo comma opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento;

all'articolo 4, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il giudice, altresì, accerta e dichiara le nullità di cui all'articolo 2233 del codice civile.

3.14. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rosello.

Al comma 1, sopprimere il quinto, sesto, settimo, ottavo e nono capoverso.

Conseguentemente:

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

1. Dopo l'articolo 2233 del codice civile è aggiunto il seguente:

« Art. 2233-bis.

(Clausole vessatorie)

Si considerano vessatorie le clausole che consistono:

a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte;

h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente

accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.

Le clausole di cui al primo comma si presumono vessatorie in via assoluta, anche se oggetto di trattativa.

Non costituiscono prova della specifica trattativa e approvazione le dichiarazioni, contenute nelle convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, che attestano genericamente l'avvenuto svolgimento delle trattative, senza la specifica indicazione delle modalità con le quali le medesime sono state svolte.

Le clausole considerate vessatorie ai sensi del presente articolo sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio, salva rinuncia espressa e irrevocabile da parte del professionista nel cui interesse essa è prevista ».

all'articolo 4, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: articolo 3 con le seguenti: articolo 3-bis.

3.16. La Relatrice.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera g).

3.4. Ferri, Annibali.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera h).

3.5. Ferri, Annibali.

Al comma 1, quinto capoverso, sopprimere la lettera i).

3.6. Ferri, Annibali.

Al comma 1, sopprimere l'ottavo capoverso.

3.7. Ferri, Annibali.

Sostituire il nono capoverso con il seguente: È viziata da nullità, rilevabile d'ufficio dal giudice, ogni clausola, condizione o patto vessatorio stipulati ai sensi del presente articolo. Il contratto rimane valido ed efficace per la parte restante. La nullità opera soltanto a vantaggio del professionista.

3.8. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

ART. 4.

Al comma 2, sostituire il secondo periodo, con i seguenti:

I suddetti parametri sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali delle professioni di cui ai commi precedenti e si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge. Il giudice, accertato il carattere vessatorio della clausola ai sensi della presente legge, dichiara la nullità della stessa.

4.5. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, si applicano, in ogni stato e grado, ai giudizi aventi ad oggetto la declaratoria di nullità di pattuizioni o l'accertamento della natura vessatoria di clausole concernenti il compenso dei professionisti, pendenti alla data del 6 dicembre 2017.

Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, sopprimere le seguenti parole: L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

4.4. Zanettin.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni rese a seguito di un unico incarico aggiungere le seguenti: , convenzione, contratto, esito della gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento,

4.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati automaticamente ogni due anni secondo l'incremento del costo della vita pubblicato dall'ISTAT. Le Amministrazioni vigilanti sugli ordini e collegi professionali sono obbligate ad aggiornare ogni due anni l'elenco delle prestazioni erogate dai professionisti ed i relativi parametri di riferimento.

3-ter. I Consigli nazionali delle professioni sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni alle disposizioni vigenti in materia di equo compenso da parte di qualsivoglia committente.

3-quater. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione da parte del professionista dell'obbligo di convenire o di prevenire un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e in applicazione dei parametri o delle tariffe ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli

rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri fissati dalle disposizioni di cui alla presente legge.

4.1. Zanettin, Bartolozzi, Pittalis, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. La sentenza o l'ordinanza pronunciata ai sensi del comma 2 è trasmessa al Consiglio dell'ordine professionale a cui è iscritto il professionista ed all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la quale, valutata la gravità della condotta, anche in relazione alla serialità e reiterazione della stessa, commina all'impresa una sanzione amministrativa in misura variabile tra il 100 per cento ed il 500 per cento del valore della prestazione professionale, come stabilito dal giudice. In ogni caso, la sanzione non può essere minore dell'1 per cento o maggiore del 10 per cento del fatturato realizzato dall'impresa nell'ultimo esercizio.

4.3. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I consigli nazionali degli ordini professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione della presente legge da parte dei professionisti iscritti ai rispettivi Albi di appartenenza.

4.6. Zanettin, Cristina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Regolamenti di attuazione)

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro vigilante, su proposta degli ordini

professionali rappresentativi delle professioni vigilate, provvede ad adottare con proprio decreto, per ogni professione, un regolamento che stabilisce parametri specifici per l'applicazione dell'equo compenso da parte del giudice, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi o, in mancanza di accordo, da parte dei soggetti interessati.

2. I parametri indicati nei decreti di cui al comma 1 devono essere aggiornati almeno ogni due anni, su proposta di ciascun ordine professionale.

4.03. Zanettin, Cristina.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Disciplina dell'equo compenso e delle clausole vessatorie per le prestazioni dei professionisti a favore della pubblica amministrazione e degli agenti della riscossione)

1. La pubblica amministrazione e gli agenti della riscossione applicano, in relazione alle prestazioni rese dai professionisti, le disposizioni in materia di equo compenso stabilite dalla presente legge. Trovano integrale applicazione le disposizioni dell'articolo 2 in materia di clausole vessatorie.

4.02. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.

(Presunzione di equità)

1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli *standard* di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini professionali.

2. I compensi previsti nei modelli *standard* di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

4.01. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: , ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, con le seguenti: . L'opposizione si propone nelle forme di cui all'articolo 645 del codice di procedura civile,

Conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: per materia e

5.1. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6.2. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

Al comma 1, dopo le parole: decorre dal giorno del compimento della aggiungere la seguente: prima

6.1. Ferri, Annibali.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7.3. Gribaudo.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ai sensi dell'articolo 140-bis fino a: legge 12 aprile 2019, n. 31,

7.1. La Relatrice.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole: , individuate dai rispettivi ordini

7.2. Gribaudo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.

(Sanzioni disciplinari a carico del professionista)

1. I Consigli nazionali degli ordini professionali stabiliscono le sanzioni disciplinari a carico del professionista che accetti compensi in violazione della presente legge. A tal fine, i Consigli nazionali degli ordini professionali prevedono le modalità di esercizio, da parte dei Consigli territoriali, di poteri di ispezione e vigilanza in relazione al rispetto della presente legge da parte degli iscritti.

7.01. Cristina, Zanettin, Ferraioli, Rossello.

ART. 8.

Sostituire il comma 2, con il seguente:

2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da dieci rappresentanti individuati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali fra le associazioni di professionisti, anche non iscritti a ordini e collegi, più rappresentative sul piano nazionale, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

8.2. Gribaudo.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

8.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la parola: svolte con la seguente: concluse

Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 2.

9.1. Cristina, Zanettin, Giannone, Ferraioli, Rossello.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche ai contenziosi in ogni stato e grado riguardanti abusi e nullità, pendenti alla data di entrata in vigore della legge 4 dicembre 2017, n. 172, di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. Con riguardo ai giudizi pendenti di cui al precedente periodo la non equità dei com-

pensi, la vessatorietà delle clausole e le nullità sono rilevabili in ogni stato e grado del processo.

9.2. Bazoli, Verini, Bordo, Miceli, Morani, Vazio, Zan.

ART. 10.

Al comma 1, sostituire le parole: L'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, con le seguenti: L'articolo 13, comma 1, ultimo periodo, e l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247,

10.1. Zanettin, Cristina.